



AVVISO PUBBLICO

FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
(Art. 11, Legge 9 dicembre 1998, n. 431)
– ANNUALITÀ 2025 –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

VISTO l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, da utilizzare per la concessione ai conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione che si trovino in condizioni di disagio economico;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 36/36 del 9 luglio 2025;

RENDE NOTO

che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Bando ed entro il termine di scadenza del **21/11/2025**, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per ottenere un contributo destinato a integrare il pagamento del canone di locazione per l'annualità 2025.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione alla graduatoria e destinatari dei contributi

1. Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la residenza anagrafica nel Comune di Sagama. Tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza, da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione (*Legge 6 agosto 2008, n. 133*);

b) essere residenti nell'alloggio per il quale si chiede il contributo, alla data di pubblicazione del presente Avviso;

c) essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;

d) non essere titolare, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;

e) essere titolare di un contratto, regolarmente registrato, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro 10 giorni.

f) la locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda;

g) essere in regola con il pagamento del canone di locazione.

2. I requisiti sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, nonché al momento dell'erogazione del contributo e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

3. Sono esclusi:

a) coloro che presenteranno la domanda all'ufficio protocollo dell'Ente oltre la data di scadenza del presente bando;

b) i titolari di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di locazione per abitazione principale non avente natura transitoria;

c) i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.

d) coloro che non possiedono anche solo uno dei requisiti di cui all'art. 1.

Art. 2 – Definizione di nucleo familiare

1. Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

2. Ai fini del presente Avviso, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

4. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche

se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

5. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. Le domande di partecipazione al presente bando, corredate da copia di un documento di identità, devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali e protocollo e devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione attestante la propria situazione personale, familiare e reddituale, ovvero:

- a) dichiarazione ISEE in corso di validità;
- b) copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;
- c) copia del versamento dell'Imposta annuale di registrazione, relativa all'ultimo anno;
- d) ricevute di pagamento del canone di locazione relative all'anno 2025;
- e) dichiarazione personale resa ai sensi della D.P.R. n. 445/2000 relativa alla composizione del proprio nucleo familiare;
- f) per i soli cittadini extracomunitari: copia del permesso/carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

2. La mancata esibizione della documentazione entro i termini fissati, produrrà l'esclusione dalla graduatoria ed il conseguente decadimento dal beneficio economico.

3. Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere presentate entro la data del 21/11/2025 riportando la dicitura *"Domanda per l'accesso alle graduatorie contributi canoni di locazione 2025"*, oltre alla chiara indicazione del mittente, con una delle seguenti modalità:

- a) consegnata a mano presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sagama;
- b) spedite tramite raccomandata postale (in tal caso farà fede il timbro postale);
- c) mediante posta elettronica inviata alla PEC dell'Ente: protocollo@pec.comune.sagama.or.it.

Art. 4 – Modalità di determinazione del contributo

1. La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ai sensi degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 3, del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, come integrato con il Decreto del Ministro della mobilità sostenibile n. 290 del 19 luglio 2021:

- Fascia A: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari ad € 15.688,40 per l'anno 2025, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo

corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore ad € 3.098,74;

- Fascia B: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore ad € 2.320,00.

2. Le domande pervenute saranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A, B) secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con più elevate soglie di incidenza sul canone.

3. La non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento (come, ad es., nel caso del Reddito di Cittadinanza).

4. I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. 5 luglio 2000, n. 7.

5. L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Sardegna e alla concreta disponibilità dello stesso. I contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi di dette condizioni. Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno richiesto da questo Comune, le richieste degli aventi titolo saranno soddisfatte con una riduzione in misura proporzionale alla somma stanziata dalla RAS, tenendo presente il principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con presenza di ultrasessantacinquenni, disabili, redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

6. Il diritto del contributo decorre dal 1° gennaio 2025 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta e fino al 31 dicembre 2025 o alla data di cessazione del contratto.

Art. 5 - Formazione e pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto

1. L'Ufficio Servizi Sociali procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti e ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità e provvede alla formazione di un elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi con la giustificazione che ha determinato l'esclusione.

2. Le istanze incomplete, qualora non integrate della documentazione richiesta entro il breve termine assegnato dall'Ente, al pari di quelle presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente Avviso, verranno escluse.

3. Sulla base delle domande presentate, verrà formata una graduatoria provvisoria con la determinazione del contributo attribuito a ciascun richiedente, secondo quanto previsto dal presente Avviso.

4. La graduatoria verrà approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale e pubblicata all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Sagama per 15 giorni consecutivi. Entro il termine di 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati. In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è considerata automaticamente definitiva.

Art. 6 - Controlli e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

2. L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

3. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme ed ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati personali raccolti attraverso le istanze presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti anche informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo all'erogazione dei contributi previsti dall'art. 11 della legge n. 431/98.

2. Secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Art. 8 - Modulistica e informazioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alla legge n. 431/98 e alla disciplina vigente in materia.

2. La modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande relative all'accesso al contributo di cui al presente Bando è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sagama all'indirizzo <https://www.comune.sagama.or.it> e/o presso l'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alla legge n. 431/98 e alla disciplina vigente in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Fonnesu Fabio

(Documento sottoscritto con firma digitale)